

RELAZIONE introduttiva Atto Governo 91

Versione originale

Presidente, colleghi,

lo schema di decreto oggi all'esame si inserisce in un articolato percorso di confronto con il governo.

Su un tema complesso come quello della gestione del patrimonio alloggiativo del ministero della Difesa.

Ricordo che il provvedimento in esame disciplina, per il biennio 2012 e 2013, il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

Con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi eventualmente destinabili ad altri usi e procedure.

Il provvedimento, tra le altre cose, individua all'articolo 4 nuovi parametri reddituali e innova le fasce di categoria protetta.

Che – diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente – possono continuare la conduzione dell'alloggio.

E questo rappresenta un aspetto particolarmente meritevole di attenzione e di apprezzamento.

Perché si configura come il punto di approdo di un lungo ed articolato percorso negoziale che ha visti impegnati in prima linea parlamentari e Governo.

Proprio perché attraverso questa novella, si è voluto contestualizzare la norma ad uno scenario economico-sociale sicuramente in evoluzione.

Così come evidenziato nella stessa relazione correlata al provvedimento.

In cui si sottolinea che per la determinazione di queste nuove disposizioni si tiene conto dell'attuale congiuntura economica che interessa le famiglie degli utenti degli alloggi.

Ed è proprio questo che sosteniamo da anni: la situazione gravosa che molti utenti, soprattutto quelli non più giovanissimi, ormai in pensione e talvolta con problemi di salute, sono costretti a vivere.

Accolgo pertanto con attenzione e soddisfazione il provvedimento in oggetto.

Proprio perché rappresenta una iniziativa di carattere innovativo da parte di questo nuovo governo sul versante della gestione del patrimonio alloggiativo.

E si colloca in una prospettiva di coerenza rispetto a quanto evidenziato dalla Ministra Pinotti, in occasione della definizione delle linee programmatiche del suo Dicastero lo scorso 12 marzo.

A conferma del fatto che il provvedimento in esame rappresenta il punto di approdo di un progetto collaborativo, voglio ricordare a questa aula – come evidenziato anche dalla relazione – che nel corso del

primo anno di legislatura si sono susseguite una molteplicità di iniziative parlamentari, finalizzate a modificare in senso favorevole agli utenti/acquirenti l'attuale assetto normativo.

Ricordo la trattazione, lo scorso settembre, del ddl 231 a mia prima firma recante la revisione della normativa in materia di alloggi della difesa.

Sottolineo inoltre, un mio atto di sindacato ispettivo il 3-00412 nel quale si evidenziava che sarebbe auspicabile avviare una revisione della disciplina vigente in materia al fine di determinare una celere rettifica dell'attuale condizione in cui versano migliaia gli utenti, ingiustamente definiti "senza titolo".

In questa prospettiva si inseriscono i pareri favorevoli di questa commissione in data 19 dicembre 2014 e della 4 commissione difesa della Camera in data 20 dicembre 2013, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012 n. 244 recanti, tra le altre cose, condizioni relative all'ampliamento delle fasce di tutela reddituale da individuarsi mediante proprio il decreto in esame, nonché alla revisione delle categorie di soggetti appartenenti alle c.d. fasce protette.

E mi preme sottolineare che alcune delle condizioni al suddetto parere hanno trovato spazio proprio nello schema di decreto oggi all'esame.

Soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi all'articolo 4 dello schema di decreto che innova la disciplina relativa al regime transitorio degli utenti che hanno perso il titolo di concessione.

Sebbene, nell'individuazione della categoria, si faccia ancora riferimento a coloro che hanno perso il titolo alla data del 31 dicembre 2010.

A questo limite vanno però ad aggiungersi importanti novità.

Non intendo dilungarmi sui contenuti dello schema di decreto, essendo questo accompagnato da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata e chiara.

Ma mi limiterò ad una breve sintesi.

All'articolo 1 e i relativi allegati A e B è evidenziato l'ammontare del patrimonio abitativo in dotazione nel biennio composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, dagli alloggi non più ritenuti utili, gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale del 2010.

L'articolo 2 disciplina le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e il pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per particolari categorie di soggetti meritevoli di tutela con riferimento agli alloggi ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi).

L'articolo 3, prevede che i coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza siano da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio.

L'articolo 4, come già evidenziato, rappresenta un punto di particolare interesse proprio perché introduce delle condizioni eccezionali di deroga ai limiti di durata delle concessioni.

Così come sollecitato da molteplici istanze parlamentari e dai già citati pareri favorevoli delle Commissioni difesa al decreto di revisione dello strumento militare.

Nello specifico al comma 1, è disposto un ampliamento della fascia di reddito annuo lordo complessivo a 54.485,73. incrementato di euro 3.500,00, per ogni figlio a carico, ai fini del mantenimento della conduzione dell'alloggio e della quantificazione del relativo canone”.

La novità va ricercata nel fatto che la soglia reddituale previgente (anno 2012) era 41.912,10 €, incrementata di 1.314,30 per ogni familiare a carico oltre il terzo.

Quindi si tratta di un significativo ampliamento della fascia reddituale.

Al comma 2 si integra la categoria dei soggetti protetti prevedendo quella dei coniugi superstiti, nonché i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare

di concessione di alloggi di servizio che, alla data del 31 marzo del 2014, siano divorziati, ovvero legalmente separati.

Sarebbe auspicabile consentire, in questo punto del provvedimento, una rettifica del termine temporale, adeguandolo a quello relativo all'entrata in vigore del decreto.

Il comma 3, prevede una forma di tutela per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, per i figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa concessionario originario di alloggi di servizio, a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni.

Il comma 4 disciplina la possibilità che l'utente possa fare istanza di applicazione del canone eventualmente già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010 qualora venga ritenuto più conveniente.

Considerando che un decreto di tale natura non può individuare l'ammontare o la configurazione del canone che l'utente è chiamato a corrispondere, al fine di esorcizzare eventuali confusioni applicative si ritiene opportuno richiamare la norma primaria disciplinante la determinazione dei canoni (commi 1 e 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare).

Per quanto riguarda questo aspetto, sarebbe ulteriormente auspicabile che anche per gli utenti che rientrano nella nuova fascia reddituale, sia prevista la possibilità di accedere al canone più favorevole. Secondo quanto

previsto dall'articolo 286, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare.

Considerando che la mancata specificità del canone applicato, può creare delle non trascurabili difficoltà operative.

Malgrado i puntuali impegni da parte del Governo, nel provvedimento in esame non vi sono disposizioni nuove in materia di vendita.

Sarebbe pertanto auspicabile un intervento che si collochi nella direzione di individuare delle condizioni agevolate per la vendita degli immobili alienabili. Che siano in linea con il reale valore di mercato e catastale degli immobili.

Si ritiene ulteriormente opportuno segnalare l'esigenza di rivedere la struttura dell'allegato C recante il modulo di istanza di cui all'articolo 4 comma 4 del provvedimento.

Nello specifico si chiede di adeguare il modulo alle singole fattispecie disciplinate dall'articolo 4, considerando che ai fini dell'istanza sono necessarie informazioni e dati differenti.

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, mi preme ribadire che in questo provvedimento sono state accolte le sollecitazioni in materia evidenziate in sede parlamentare degli ultimi anni.

Per tale ragione si ritiene auspicabile una valutazione favorevole dello schema di decreto in esame, ferme

restando le ipotesi di approfondimento suggerite dal sottoscritto nella presente relazione e a quanto potrà emergere nel confronto parlamentare in quest'aula.

BOZZA PROVVISORIA

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 91)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa nel 2012 e nel 2013;

sottolineata l'importanza di procedere con un celere adeguamento del patrimonio alloggiativo della Difesa al fine di renderlo effettivamente rispondente alle esigenze funzionali ed istituzionali dell'Amministrazione considerando che a fronte di un numero complessivo di alloggi di servizio ad oggi pari a 17.410, per l'anno 2013 il numero di alloggi realmente impiegabili dalle forze armate ammonta a 13.375, in ragione del numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali;

ravvisata l'esigenza di contestualizzare la disciplina in materia di gestione ed affidamento delle unità del patrimonio alloggiativo della Difesa in uno scenario economico-sociale sicuramente in evoluzione, tenendo conto, nella formulazione delle nuove disposizioni, dell'attuale congiuntura economica che interessa le famiglie degli utenti degli alloggi;

richiamato il parere favorevole con condizioni e osservazioni, espresso da questa Commissione in data 19 dicembre 2013 sul decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

apprezzato quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 che prevede un ampliamento della fascia reddituale annua lorda ed un correlato incremento dell'importo riconosciuto per ogni figlio a carico, ai fini del mantenimento della conduzione dell'alloggio e della quantificazione del relativo canone, esclusivamente gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione alla data del 31 dicembre 2010;

ritenuto necessario annoverare quale ulteriore criterio per la rideterminazione del canone per gli utenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 4, oltre al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, quello dell'applicazione dell'equo canone, qualora più favorevole per l'utente ai sensi dell'articolo 286 comma 2 del Codice dell'Ordinamento militare;

espressa soddisfazione per l'ampliamento della fascia cosiddetta protetta di utenti, attraverso l'inclusione dei coniugi superstiti divorziati o legalmente separati che siano tali alla data del 31 marzo 2014, sebbene sarebbe auspicabile che come adeguato limite temporale venga determinato quello dell'entrata in vigore del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutare l'opportunità di rivedere al ribasso il prezzo di vendita degli alloggi alienabili, adeguandolo ai valori di mercato, alla categoria catastale applicata e allo stato d'uso caratterizzante la condizione degli stessi immobili, al fine di agevolare e completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa.

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, sostituire le parole: "alla data del 31 marzo del 2014" con le seguenti "alla data di entrata in vigore del presente decreto";

al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Resta salva la possibilità per l'utente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, qualora "più favorevole all'utente", fatto salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2014. Anche in tali casi l'Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

Si riveda la struttura dell'allegato C recante il modulo di istanza di cui all'articolo 4 comma 4 del provvedimento al fine di adeguare il modulo alle singole fattispecie disciplinate dall'articolo 4, considerando che ai fini dell'istanza sono necessarie informazioni e dati differenti e l'attuale configurazione del modulo potrebbe legittimare errori procedurali tali da inficiare il buon esito dell'istanza;